

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 41

A.S. n. 2011: "Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione".

MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Febbraio 2003

Il presente decreto-legge è volto a fronteggiare la grave crisi occupazionale di grandi aziende sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Viene previsto che, nei casi in cui il trasferimento delle maestranze all'acquirente dell'impresa in amministrazione straordinaria avvenga solo per una parte delle stesse e la società in crisi abbia un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa concedere, nel rispetto del limite massimo complessivo di 550 lavoratori e per ognuno dei lavoratori assunti, ai datori di lavoro acquirenti un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, nonché, per i primi diciotto mesi, lo sconto contributivo previsto per gli apprendisti.

I predetti benefici non sono concessi se all'impresa che assume possa sostanzialmente ricondursi (per omogeneità degli assetti proprietari o per vincoli di collegamento o controllo) quella che ha posto in mobilità il lavoratore nei sei mesi precedenti e se il trasferimento dei lavoratori non sia previsto in un contratto collettivo, che consenta il recupero occupazionale di lavoratori, da stipularsi entro il 30 aprile 2003 presso il Ministero.

Per gli interventi sopra indicati è autorizzata la spesa di 9,5 mln di euro per il 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993.

La RT calcola gli oneri connessi al provvedimento valutandoli per un numero di 550 lavoratori, corrispondenti al limite massimo previsto dal testo, e in relazione ad un arco di tempo di diciotto mesi.

Per quanto riguarda lo sgravio contributivo, la RT ipotizza una retribuzione annua valutabile ai fini previdenziali pari a 19.500 euro *pro capite*, su cui viene calcolata la contribuzione ordinariamente dovuta nella misura del 34%, giungendo così a quantificare lo sgravio stesso in 6.484 euro annui per lavoratore, considerando anche i contributi corrispondenti a quelli dovuti per un apprendista (circa 146 euro). Pertanto, l'onere viene stimato in 3,566 mln di euro per i primi dodici mesi (6.484 euro x 550 lavoratori) e in 1,783 mln di euro per i successivi sei mesi (3,566 : 2).

In relazione al contributo da erogare ai datori di lavoro nella misura della metà dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato riassunto, la RT stima in circa 10.779 euro l'importo medio annuo di tale trattamento (corrispondente ad un mensile di 898 euro) ed ipotizza una durata media dell'agevolazione di diciotto mesi, verosimilmente alla luce del dettato normativo che fissa in un anno il termine ordinario, ma che prevede deroghe che possono prorogare il beneficio fino ad un massimo di tre anni complessivi. Pertanto, considerando che la cifra testé indicata deve essere dimezzata e, poi, moltiplicata per 550, l'onere per i primi dodici mesi viene quantificato in 2,964 mln di euro e, per i successivi sei mesi, durante i quali si ipotizza una riduzione del 20% della somma (evidentemente sulla base di una ponderazione connessa ai diversi periodi agevolabili e ai più stringenti vincoli temporali operanti per i lavoratori di età non superiore a cinquanta anni), in 1,185 mln di euro.

Conseguentemente, l'onere complessivo del provvedimento viene stimato dalla RT in 9,5 mln di euro (6,53 relativi ai primi dodici mesi e 2,97 relativi agli ultimi sei mesi).

Al riguardo, sulla base delle ipotesi e dei parametri assunti, che sembrano ragionevoli sia in merito alla retribuzione media¹ (si fa presente che si tratta di lavoratori verosimilmente con qualifiche medio-basse) e alla misura dell'indennità di mobilità (si osserva che la differenza rispetto all'importo massimo erogabile è inferiore a 50 euro²) prese a base di calcolo, sia in merito all'arco di tempo considerato e al decremento dell'onere dopo un anno, e trascurando possibili dubbi relativi alla cosiddetta marca apprendista (il cui peso è comunque esiguo rispetto alla somma complessiva), la quantificazione risulta sostanzialmente corretta.

Inoltre, in presenza di una eventuale lieve sottostima dell'onere, la norma consente di operare con sufficiente flessibilità, potendosi disporre l'applicazione dei benefici in esame in rapporto ad un numero di lavoratori inferiore a 550.

Per quanto concerne la clausola di copertura adottata, si osserva che l'autorizzazione di spesa non presenta una durata coerente con quella degli oneri da coprire: infatti, la somma corrispondente al costo complessivo del provvedimento viene interamente stanziata nell'anno 2003, mentre, trattandosi di un onere da sostenere nell'arco di 18 mesi e, per di più, non coincidente con l'anno in corso per i primi dodici mesi, si dovrebbe procedere ad una distribuzione dello stanziamento nell'arco

¹ Le retribuzioni lorde reali per unità di lavoro dipendente nell'industria manifatturiera erano pari nel 2001 a 21.023 euro (Relazione del Governatore della Banca d'Italia, anno 2002, Appendice statistica, pagina 53).

² Nella RT all'AC 2843 la misura massima del trattamento di mobilità era implicitamente indicata, per il 2002, in 932 euro.

degli esercizi 2003 e 2004, tenendo comunque conto che il costo delle misure adottate sarà proporzionalmente minore negli ultimi sei mesi. Si ricorda, al riguardo, che lo stanziamento previsto per il Fondo per l'occupazione nel 2004 (tabella D della finanziaria per il 2003) ammonta a circa 11,5 mln di euro e che l'onere del presente provvedimento difficilmente potrà essere inferiore, nel 2004, a 4,5 mln di euro.